

- **Istituzione Commissione provinciale unica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.469 del 1997**, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia.

- **Stato di costituzione servizi per l'impiego** che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.68 del 1999, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili.

- **Istituzione e composizione del Comitato tecnico, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n.68**, nell'ambito della Commissione provinciale unica, composto da funzionari ed esperti del settore sociale, medico legale e dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi principalmente alla redazione della scheda professionale degli iscritti (art. 8 della legge), nella quale sono registrate, oltre alla natura e al grado della minorazione, le valutazioni sulla capacità lavorativa globale del disabile, tenuto conto di quanto contenuto nella scheda socio-sanitaria rilasciata dalla Commissione integrata che effettua l'accertamento. Spettano altresì al Comitato, che si configura così quale fulcro delle procedure di collocamento nel favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento in considerazione delle abilità e delle inclinazioni del soggetto, l'analisi delle caratteristiche dei posti disponibili, nonché la programmazione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

- **Formazione e aggiornamento delle graduatorie, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n.68** e, in particolare, informazioni sui tempi previsti per l'istituzione della graduatoria unica, mediante aggiornamento dei preesistenti elenchi, secondo i nuovi parametri individuati dalle regioni stesse, sulla base delle indicazioni generali contenute nel regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 333 del 2000).

- Istituzione dei Fondi regionali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 68, destinati al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, anche in concorso con il Fondo Nazionale, e finanziati dagli importi versati a titolo di pagamento delle sanzioni irrogate in esito all'accertamento delle violazioni della legge, nonché dal pagamento effettuato dai datori di lavoro del contributo per l'accesso all'istituto dell'esonero parziale (autorizzazione, rilasciata dai servizi provinciale, ad assumere un numero di lavoratori disabili inferiore alla quota d'obbligo, dietro versamento di una somma indicata dalla legge).

- Segnalazione di esperienze significative (programmi di inserimento e convenzioni per l'assunzione con contenuti particolarmente innovativi e ritagliati sulle professionalità e le attitudini dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento, attività di formazione e orientamento mirate, sperimentazioni e progetti-pilota).

Nella parte seconda della presente trattazione sarà illustrata la situazione degli atti di regolamentazione per ciascuna regione e lo stato di avanzamento della costituzione degli organi collegiali, di nuova concezione, previsti dal decreto legislativo n.469 del 1997 e dalla legge n.68, cui sono affidate le politiche per l'impiego comuni al sistema di collocamento ordinario e obbligatorio (a livello regionale e provinciale) e le nuove attività finalizzate alla realizzazione dell'inserimento mirato.

3. Ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

La legge n. 68 ha istituito, all'art. 13, comma 4, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il cui funzionamento è disciplinato secondo criteri e modalità indicati nel decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91. In attuazione di quanto disposto dalla predetta normativa, questa Amministrazione provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni.

L'erogazione delle predette risorse finanziarie avviene in base ad un sistema di rendicontazione, il cui presupposto è costituito dalla comunicazione delle "buone prassi" relative ad azioni di inserimento lavorativo dei disabili di particolare valenza, intraprese nell'anno di riferimento, precedente a quello nel quale si effettua la ripartizione. In sintesi, il meccanismo prende avvio dalla trasmissione al Ministero, da parte delle regioni, entro il 30 novembre di ogni anno, di una relazione sullo stato delle iniziative intraprese a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'impiego territorialmente competenti in ordine alla selezione dei programmi di inserimento mirato presentati dai datori di lavoro e diretti ad ottenere le agevolazioni previste dal predetto articolo 13 della legge n. 68/99.

In concreto, fino ad oggi e a decorrere dall'anno 2000, questa Amministrazione ha emanato tre decreti di ripartizione, che di seguito si illustrano specificandone i criteri guida, in aderenza ai principi fissati dal regolamento esecutivo (decreto n.91 del 2000). Ai decreti del 2000 e del 2001, è stata data, altresì, regolare esecuzione contabile per entrambe le annualità.


3.1 Decreto di ripartizione 26 settembre 2000.

In osservanza di quanto prescritto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di attuazione, limitatamente all'anno 2000, si è proceduto alla ripartizione della somma complessiva di lire 100 miliardi (40 miliardi per l'esercizio finanziario 1999, anno nel quale, come si è detto, gli effetti della legge sono stati congelati, e 60 miliardi per l'esercizio finanziario 2000).


Considerate le molte difficoltà incontrate dalle Regioni nel riferire circa i risultati conseguiti nella prima fase di applicazione della nuova normativa, nelle oggettive difficoltà determinate anche dall'impatto del decentramento dei servizi dell'impiego, e al tempo stesso tenuto conto della volontà del legislatore di attivare con immediatezza le nuove procedure, secondo quanto stabilito dalla citata disposizione regolamentare, questo Ministero, nel definire il decreto di ripartizione, ha adottato criteri prevalentemente quantitativi, basati su dati relativi alla popolazione residente e sul rapporto numerico tra lavoratori disabili iscritti al collocamento e lavoratori disoccupati nella stessa regione, come previsto nel medesimo articolo 4.

Immediatamente dopo, sono stati predisposti i relativi ordini di pagamento, al fine della liquidazione totale degli importi assegnati a ciascuna Regione, le cui tesorerie hanno avuto completa disponibilità delle somme attribuite tra il mese di ottobre 2000 (prima liquidazione degli importi disponibili in cassa, pari a lire 60 miliardi di lire) e febbraio 2001 (completamento della residua quota, pari a 40 miliardi di lire).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGNO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2000 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	1.337.288.835
PIEMONTE	6.803.434.984
LOMBARDIA	14.446.798.781
LIGURIA	3.172.328.022
Prov.Aut. TRENTO	509.014.252
Prov.Aut. BOLZANO	484.794.907
VENETO	7.373.209.934
FRIULI V. G.	2.516.843.367
EMILIA ROMAGNA	6.873.556.180
TOSCANA	6.159.197.419
UMBRIA	1.748.061.281
MARCHE	3.005.871.945
LAZIO	9.067.142.731
ABRUZZO	2.688.990.244
MOLISE	1.047.862.773
CAMPANIA	9.066.504.663
PUGLIA	7.304.725.257
BASILICATA	1.012.724.674
CALABRIA	3.795.597.265
SICILIA	8.666.988.236
SARDEGNA	2.919.064.250
TOTALE	100.000.000.000



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGNO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2000 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	1.337.288.835
PIEMONTE	6.803.434.984
LOMBARDIA	14.446.798.781
LIGURIA	3.172.328.022
Prov.Aut. TRENTO	509.014.252
Prov.Aut. BOLZANO	484.794.907
VENETO	7.373.209.934
FRIULI V. G.	2.516.843.367
EMILIA ROMAGNA	6.873.556.180
TOSCANA	6.159.197.419
UMBRIA	1.748.061.281
MARCHE	3.005.871.945
LAZIO	9.067.142.731
ABRUZZO	2.688.990.244
MOLISE	1.047.862.773
CAMPANIA	9.066.504.663
PUGLIA	7.304.725.257
BASILICATA	1.012.724.674
CALABRIA	3.795.597.265
SICILIA	8.666.988.236
SARDEGNA	2.919.064.250
TOTALE	100.000.000.000



3. 2 Decreto di ripartizione 12 luglio 2001.

Nel ripartire le risorse del Fondo 2001, pari a lire 60 miliardi (somma attribuita per competenza a decorrere dall'anno 2000), questo Ministero, pur continuando ad assegnare, come richiesto dalle regioni, una quota parte delle somme disponibili - pari al 30 per cento - secondo gli automatismi utilizzati nella ripartizione precedente, ha adottato, per la somma residua pari al 70 per cento dell'intero stanziamento, criteri premiali nell'analisi delle iniziative effettivamente poste in essere dalle regioni stesse, secondo quanto disposto, a regime, dalla normativa di esecuzione.

Il parametro di misurazione prescelto, per la sua capacità di dare immediata visibilità alle concrete iniziative di inserimento mirato, è stata l'entità del numero di lavoratori disabili assunti con fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi e assistenziali, cioè inseriti nei programmi di assunzione, presentati dai datori di lavoro ai fini della concessione dei benefici a valere sul Fondo nazionale, che privilegiano forme di ingresso indirizzate a categorie di disabilità, di norma difficilmente integrabili nei circuiti produttivi (disabili psichici, donne portatrici di handicap), oppure che prevedano rapporti di lavoro stabili o modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, specificamente compatibili con condizioni fisiche o psichiche particolari (articolo 6 del decreto n.91 del 2000, di funzionamento del Fondo). Ciò ha comportato, altresì, un dettagliato lavoro di analisi su quanto le Regioni hanno riferito in ordine ai relativi impegni di spesa.

Il numero complessivo dei lavoratori disabili assunti con programmi di inserimento mirato nell'anno 2000 e in relazione ai quali i datori di lavoro hanno avuto titolo ad ottenere la fiscalizzazione – totale o parziale – degli oneri contributivi e assistenziali è pari a 1.697 unità, così distribuite per regione:

<u>VALLE D'AOSTA.....</u>	<u>14</u>
<u>PIEMONTE.....</u>	<u>131</u>
<u>LIGURIA.....</u>	<u>84</u>
<u>LOMBARDIA.....</u>	<u>302</u>
<u>PROVINCIA AUT. TRENTO.....</u>	<u>36</u>
<u>PROVINCIA AUT. BOLZANO.....</u>	<u>24</u>
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA.....</u>	<u>34</u>
<u>VENETO.....</u>	<u>378</u>
<u>EMILIA ROMAGNA.....</u>	<u>208</u>
<u>TOSCANA.....</u>	<u>142</u>
<u>MARCHE.....</u>	<u>99</u>
<u>UMBRIA.....</u>	<u>14</u>
<u>LAZIO.....</u>	<u>174</u>
<u>CAMPANIA.....</u>	<u>13</u>
<u>ABRUZZO.....</u>	<u>22</u>
<u>MOLISE.....</u>	<u>0</u>
<u>PUGLIA.....</u>	<u>13</u>
<u>BASILICATA.....</u>	<u>9</u>
<u>CALABRIA.....</u>	<u>0</u>
<u>SICILIA.....</u>	<u>0</u>
<u>SARDEGNA.....</u>	<u>0</u>
<u>Totale.....</u>	<u>1.697</u>


Si evidenzia che, per semplificare le procedure di fiscalizzazione, il Ministero si è attivato al fine di pervenire alla definizione di convenzioni-quadro, da parte di INPS e INAIL, sottoscritte nell'anno 2001.

Gli importi assegnati sono stati contabilmente erogati, con l'emissione dei relativi mandati di pagamento, tra luglio e dicembre 2001.


Pertanto, le risorse del Fondo, relative all'anno 2001, risultano interamente impegnate e liquidate da parte di questa Amministrazione.

Taluni ritardi operativi riscontrati nella applicazione delle agevolazioni ai datori di lavoro, sono addebitabili alle complesse procedure cui sono tenuti gli enti assicuratori per l'effettuazione della fiscalizzazione stessa.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2001 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	575.949.101
PIEMONTE	4.455.553.699
LOMBARDIA	10.063.533.608
LIGURIA	2.638.725.218
Prov.Aut. TRENTO	1.167.712.726
Prov.Aut. BOLZANO	710.023.746
VENETO	10.671.254.026
FRIULI V. G.	1.283.260.077
EMILIA ROMAGNA	6.373.891.483
TOSCANA	4.611.836.075
UMBRIA	649.888.141
MARCHE	2.980.006.494
LAZIO	5.927.252.089
ABRUZZO	1.017.251.819
MOLISE	177.358.597
CAMPANIA	1.942.458.392
PUGLIA	1.625.338.099
BASILICATA	393.779.762
CALABRIA	671.950.805
SICILIA	1.548.801.180
SARDEGNA	514.174.863
TOTALE	60.000.000.000



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2001 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	575.949.101
PIEMONTE	4.455.553.699
LOMBARDIA	10.063.533.608
LIGURIA	2.638.725.218
Prov.Aut. TRENTO	1.167.712.726
Prov.Aut. BOLZANO	710.023.746
VENETO	10.671.254.026
FRIULI V. G.	1.283.260.077
EMILIA ROMAGNA	6.373.891.483
TOSCANA	4.611.836.075
UMBRIA	649.888.141
MARCHE	2.980.006.494
LAZIO	5.927.252.089
ABRUZZO	1.017.251.819
MOLISE	177.358.597
CAMPANIA	1.942.458.392
PUGLIA	1.625.338.099
BASILICATA	393.779.762
CALABRIA	671.950.805
SICILIA	1.548.801.180
SARDEGNA	514.174.863
TOTALE	60.000.000.000



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 68/99		
REGIONE	TOTALE 2000	TOTALE 2001
VALLE D'AOSTA	1.337.288.835	575.949.101
PIEMONTE	6.803.434.984	4.455.553.699
LOMBARDIA	14.446.798.781	10.063.533.608
LIGURIA	3.172.328.022	2.638.725.218
Prov.Aut. TRENTO	509.014.252	1.167.712.726
Prov.Aut. BOLZANO	484.794.907	710.023.746
VENETO	7.373.209.934	10.671.254.026
FRIULI V. G.	2.516.843.367	1.283.280.077
EMILIA ROMAGNA	6.873.556.180	6.373.891.483
TOSCANA	6.159.197.419	4.611.836.075
UMBRIA	1.748.061.281	649.888.141
MARCHE	3.005.871.945	2.980.006.494
LAZIO	9.067.142.731	5.927.252.089
ABRUZZO	2.688.990.244	1.017.251.819
MOLISE	1.047.862.773	177.358.597
CAMPANIA	9.066.504.663	1.942.458.392
PUGLIA	7.304.725.257	1.625.338.099
BASILICATA	1.012.724.674	393.779.762
CALABRIA	3.795.597.265	671.950.805
SICILIA	8.666.988.236	1.548.801.180
SARDEGNA	2.919.064.250	514.174.863
TOTALE	100.000.000.000	60.000.000.000



3.3 Ripartizione delle risorse 2002

La ripartizione delle risorse dell'anno in corso è stata effettuata, com'è prassi di questa amministrazione, in esito a riunioni svolte con le regioni dirette a concordare una soluzione condivisa rispetto alle scadenze per la comunicazione dei dati circa il volume dei programmi presentati dai datori di lavoro e ammessi ai benefici di fiscalizzazione, nonché relativamente al meccanismo di calcolo per effettuare la ripartizione medesima.

Sotto il primo profilo, le regioni hanno ottenuto, alla fine dello scorso anno, uno slittamento del termine di presentazione delle relazioni relative a numero e qualità dei programmi ammessi ai finanziamenti. Ciò è dipeso anche dal ritardo con il quale, dopo lungo dibattito, si è pervenuti al varo dei Protocolli INPS e INAIL sulle modalità tecniche di quantificazione degli importi fiscalizzati in favore dei datori di lavoro e sul conseguente meccanismo di erogazione dei rimborsi, ai medesimi istituti, a valere sul Fondo Nazionale.

La mancanza di tali indicazioni ha determinato, nel corso del 2001, il congelamento di gran parte delle iniziative programmate in ambito provinciale, pur meritevoli di accedere alle agevolazioni, anche a causa delle difficoltà di raccordo con le sedi periferiche dei predetti istituti, in assenza di un indirizzo centrale.

Alla oggettiva complessità tecnica che caratterizza l'applicazione della fiscalizzazione si sono poi aggiunte la limitatezza delle risorse finanziarie erogabili, che non ha consentito di applicare la fiscalizzazione secondo i consueti meccanismi contabili, e la disponibilità delle somme, in misura corrispondente alla fiscalizzazione stessa, solo a consuntivo, in funzione del sistema di rendicontazione previsto dalla legge, a fronte di un assetto normativo (quanto al regime di spesa degli istituti e dell'INPS in particolare) che impone l'acquisizione degli importi corrispondenti alle

misure di fiscalizzazione in via anticipata rispetto all'applicazione del beneficio.

L'accordo sui Protocolli, in relazione al quale il Ministero si è proposto nel ruolo di mediatore, con il gradimento delle regioni, e la successiva emanazione, da parte dell'INPS, di una circolare esplicativa, assai precisa e dettagliata, hanno consentito, in ciascun ambito territoriale, di pervenire alla stipula delle convenzioni tra province e uffici periferici degli Istituti assicurativi, facoltà prevista dallo stesso regolamento di funzionamento del Fondo (decreto n.91 del 2000), e quindi di sbloccare il sistema di ammissione ai benefici e la liquidazione degli importi da fiscalizzare.

A tale soluzione si è pervenuti nell'autunno dello scorso anno; comprensibilmente, pertanto, si è reso inevitabile uno slittamento in avanti delle scansioni temporali che presiedono alla ripartizione; ciò ha determinato il differimento del termine di presentazione delle relazioni, inizialmente fissato al 28 febbraio, al 30 aprile 2002.

A conclusione dei lavori per la ripartizione dell'anno 2001, questa amministrazione, d'accordo con le regioni ed in inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto nelle precedenti annualità, per le ragioni sopra illustrate, si era impegnata a distribuire le somme del Fondo unicamente sulla base dell'entità delle iniziative di inserimento dei disabili, presentate dai datori di lavoro, di particolare rilievo, rispondenti alle priorità individuate nel regolamento di attuazione.

Su impulso del Ministero, che aveva in precedenza invitato le regioni al confronto sulle concrete modalità di valutazione e di calcolo del volume e della qualità delle iniziative mirate all'inserimento lavorativo dei disabili, per la ripartizione del 2002, in aderenza ai criteri fissati dal decreto n.91, il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome ha presentato, nello scorso mese di febbraio, un documento, accolto favorevolmente dall'Amministrazione, con il quale sono stati individuati indicatori numerici per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo

dei disabili, al fine di uniformare l'attività di valutazione ed ancorarla ad oggettivi parametri di riferimento che hanno guidato la valutazione nello svolgimento delle attività istruttorie preordinate all'emanazione del decreto di ripartizione.

Sulla base degli esposti presupposti, è stata portata a termine la ripartizione dell'anno in corso, formalizzata con decreto 6 giugno 2002.

Per la redazione delle relazioni regionali e per la verifica effettuata dall'amministrazione centrale si è concordato sull'individuazione di due principali linee direttrici:

1. ripartizione dell'85% delle risorse sulla base dei programmi ammessi ai benefici di fiscalizzazione.
2. ripartizione del 15% delle risorse in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate (articoli 11 e 12 della legge n.68) come correttivo in ragione dell'esiguità delle somme disponibili per la fiscalizzazione in ciascuna regione e tenuto conto delle problematiche tecniche che nell'annualità precedente hanno ritardato il calcolo e la concessione della fiscalizzazione, come sopra illustrato.

In particolare, sono stati individuati taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi. Specificamente, per la ripartizione di cui al punto 1) – 85% del budget- sono stati attribuiti 2 punti per ogni mese di fiscalizzazione al cento per cento, 1 punto per ogni mese di fiscalizzazione al 50 per cento, 3 punti per ogni iniziativa di rimborso parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, l'impiego di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche. Sono state poi applicate maggiorazioni (50 per cento del punteggio mensile indicato per ciascuno degli indici relativi alle fiscalizzazioni totali e parziali) per le assunzioni di donne disabili, per gli inserimenti a tempo indeterminato, per tipologie di disabilità di difficile inserimento (disabili psichici o con grado di invalidità superiore all'89 per cento).

Per la ripartizione di cui al punto 2) – 15 per cento del budget – sono stati attribuiti 2 punti per ogni unità di personale assunta con convenzione nel corso del 2001.

La proposta di ripartizione è stata presentata dal Ministero del lavoro alle regioni e alle province autonome in data 6 giugno 2002 ed è stata approvata.

L'indubbia complessità dell'intero sistema induce comunque, immediatamente dopo la ripartizione del 2002, ad una riflessione congiunta sui possibili correttivi da apportare alla procedura preordinata al riparto dei fondi, che necessita di maggiore speditezza nei passaggi istituzionali e di pronta liquidità per assicurare l'effettivo vantaggio nella percezione dei benefici. Su tali profili problematici si tornerà, per un ulteriore approfondimento, nella terza parte della presente trattazione.

Si riporta, di seguito, la ripartizione delle risorse complessive, pari a € 30.987.414,00, nonché la rappresentazione grafica della quota assegnata a ciascuna regione.